

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 15/2022 DEL 15 SETTEMBRE 2022

RIADDEBITO DEL BOLLO AL CLIENTE IMPONIBILE PER IL CONTRIBUENTE FORFETARIO

Con la risposta n. 428 del 12 agosto 2022, l'Agenzia Entrate ha precisato che **l'imposta di bollo addebitata in fattura** (art. 1, comma 64, della legge n. 190/2014 e art. 22 del D.P.R. n. 642/1972) **è assimilabile ai ricavi e ai compensi** e concorre quindi alla determinazione forfetaria del reddito soggetto a imposta sostitutiva ed è, quindi, rilevante ai fini della tassazione.

Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa e tra gli altri documenti, anche le fatture, quando la somma indicata è superiore a 77,47 euro e non è soggetta a IVA (art. 13, comma 1, della Tariffa, parte prima).

L'obbligo di corrispondere l'imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d'opera. Nei casi in cui quest'ultimo riaddebiti al cliente l'imposta, il rimborso diventa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito.

BONUS 200 EURO AUTONOMI: I CHIARIMENTI

E' stato firmato il decreto che disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum da 200 euro per i lavoratori autonomi e dei professionisti, per il sostegno contro l'inflazione e il caro-energia.

I beneficiari dell'indennità una tantum oggetto del decreto ministeriale sono:

- lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS (commercianti artigiani professionisti esclusivamente iscritti alla gestione separata, coltivatori diretti coloni e mezzadri);
- professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103

che,

- nel periodo d'imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.
- già iscritti alle menzionate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti (19 maggio 2022)
- con partita IVA e attività lavorativa avviata e devono aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione previdenziale all'ente cui viene richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020.

L'AdePP (Associazione degli enti previdenziali privati) ha reso noto che **scadrà il prossimo 30 novembre** il termine di presentazione delle domande, **senza click day**, di accesso al bonus di 200 euro per professionisti e lavoratori autonomi. È stato altresì precisato che l'avvio della presentazione delle domande potrà avvenire trascorsi due giorni dalla pubblicazione del citato decreto in Gazzetta Ufficiale, ma comunque non prima del 20 settembre.

Lo studio vi fornirà ulteriori informazioni in merito alla procedura.

FRINGE BENEFIT: ESENZIONE AUMENTATA ANCHE PER IL 2022

Il cosiddetto decreto "Aiuti bis" (D.L. n. 115/2022) ha elevato a **600 euro**, anche per il periodo d'imposta 2022, il limite di esenzione fiscale e contributivo relativo alle elargizioni di beni e servizi da parte dei datori di lavoro. Sono state altresì introdotte delle novità che riguardano l'ampliamento dei beni e servizi oggetto di agevolazione. In particolare, al verificarsi di determinate condizioni, **rientrano nel beneficio anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.**

TASSABILI COME REDDITI DI CAPITALE I VINCOLI DI INDISPONIBILITÀ DELLE CRYPTOVALUTE

L'Agenzia Entrate, con la risposta all'interpello n. 437/2022, ha individuato il trattamento fiscale della remunerazione derivante dalla attività di "staking", ovvero del compenso in cryptovalute corrisposto a fronte del vincolo di non utilizzo delle stesse per un certo periodo di tempo, considerandolo reddito di capitale ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. h) del TUIR.

In particolare l'Agenzia Entrate sostiene che nel caso in cui il wallet delle cryptovalute sia detenuto presso un intermediario finanziario residente in Italia, quest'ultimo è tenuto all'applicazione di una **ritenuta di acconto del 26%** ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973. Inoltre il contribuente non è tenuto agli obblighi di monitoraggio fiscale, applicabili invece alle cryptovalute detenute all'estero o in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.

CREDITO DI IMPOSTA EDICOLE PER L'ANNO 2022: DOMANDE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2022

Dal 1° al 30 settembre 2022 è possibile presentare la domanda di accesso per l'anno 2022 al credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Le domande possono essere presentate dal **titolare o legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica**, attraverso l'apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it,

accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d'Identità Elettronica (CIE), dal percorso di menù "Servizi on-line" -> "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria" -> "Credito di imposta edicole".

Per l'anno 2022 possono accedere al beneficio:

- gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- le imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

Come per l'anno 2021, anche per l'anno 2022 rientrano tra le spese cui è parametrato il credito gli importi pagati nell'anno precedente per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.

Lo stanziamento complessivo previsto, che costituisce limite di spesa, ammonta a 15 milioni di euro. La misura massima stabilita per l'agevolazione è pari ad euro 4.000, analogamente agli anni 2020 e 2021.

Per maggiori dettagli consultare la sezione dedicata oppure la pagina dedicata del portale impresainungiorno.gov.it.

AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ E DEDUCIBILITÀ FISCALE DEGLI ACCANTONAMENTI A TFM (TRATTAMENTO FINE MANDATO)

La Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, con l'Ordinanza n. 25435 del 29 agosto 2022 ha recentemente ribadito che in tema di redditi di impresa, in base al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 del D.P.R. n. 917/1986, **possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato**, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un **atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto**, che ne specifichi anche l'importo: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall'art. 95, comma 5, del medesimo D.P.R. n. 917/1986, che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell'esercizio nel quale sono corrisposti.

GLI INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI AUTO NON INQUINANTI

Il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto che il Governo ha previsto nuovi incentivi per l'acquisto di auto non inquinanti e altri interventi; con successivi provvedimenti ministeriali verranno disciplinate anche le procedure per l'erogazione delle agevolazioni.

Per il 2022, nell'ipotesi in cui l'acquirente abbia un **reddito inferiore a 30.000 euro**, è previsto l'innalzamento al 50% dei contributi finora previsti per l'acquisto di veicoli non inquinanti:

- **fino a un massimo di 7.500 euro di contributi con rottamazione** (6.000 euro senza rottamazione) per l'acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO₂ (elettrico), con prezzo dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
- **fino a un massimo di 6.000 euro di contributi con rottamazione** (4.500 euro senza rottamazione) per l'acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO₂, con prezzo di listino ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.

Potrà beneficiare dell'incentivo aggiuntivo un solo soggetto nell'ambito dello stesso nucleo familiare. All'incentivo possono accedere anche le persone giuridiche che noleggiavano le autovetture, purché ne mantengano la proprietà almeno per 12 mesi.

FIRMATO IL DECRETO "CARBURANTI": ESTESO FINO AL 5 OTTOBRE LO SCONTO DI 30 CENTESIMI

È stato firmato il Decreto che proroga fino al 5 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti.

Si estende così fino a tale data il **taglio di 30 centesimi al litro** per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.

SOGGETTO ISCRITTO ALL'AIRE E DOMICILIO FISCALE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA IN ITALIA

In risposta (n. 429 del 16 agosto 2022) a una cittadina italiana iscritta all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) e intenzionata a svolgere un'attività libero-professionale in Italia, l'Agenzia Entrate ha precisato che **la costituzione nel territorio italiano del domicilio fiscale, pur in presenza della residenza in un Paese terzo, non impedisce di considerare la cittadina italiana**, chiaramente intenzionata ad avviare la sua unica attività professionale, **quale soggetto passivo IVA** alla stregua di un qualsiasi altro residente.

In linea generale, dunque, chi presta attività professionale si considera soggetto passivo IVA in Italia se:

- è domiciliato in Italia, anche se residente all'estero;
- è residente in Italia e non è domiciliato all'estero;
- è domiciliato o residente all'estero ma possiede una stabile organizzazione in Italia,

con la conseguenza, che, in presenza di uno di questi elementi, le prestazioni rese si considerano, in linea generale, effettuate in Italia.

"Poiché l'istante non svolge, nel paese di residenza, così come rappresentato nella richiesta, alcuna attività professionale o imprenditoriale" l'Agenzia precisa che "nel modello AA9/12, presentato ai sensi dell'art. 35 del decreto in materia IVA, dovrà indicare il domicilio fiscale ossia il luogo ove sarà svolta l'attività lavorativa, al fine di dotarsi di una partita IVA ordinaria".

La risposta dell'Agenzia osserva infine che **i redditi riconducibili all'attività svolta in Italia andranno ivi assoggettati ad imposizione**.

LA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA

La residenza fiscale indica la potestà impositiva di un Paese su un soggetto. L'art. 3, comma 1, del TUIR dispone che, per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, l'imposta sui redditi si applica sull'insieme dei redditi percepiti, indipendentemente da dove questi siano prodotti, mentre per i soggetti non fiscalmente residenti in Italia l'imposta si applica solo sui redditi prodotti in Italia.

Si considera fiscalmente residente in Italia chi per la maggior parte dell'anno (almeno 183 giorni l'anno, 184 in quelli bisestili):

- è iscritto nell'**Anagrafe delle persone residenti in Italia**, oppure
- ha il **proprio domicilio o la propria dimora abituale in Italia**.

L'art. 2, comma 2, del TUIR considera infatti residenti in Italia "le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile". Le tre condizioni sono tra loro alternative, essendo sufficiente che sia verificato, per la maggior parte del periodo d'imposta, uno solo dei predetti requisiti affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia e, viceversa, solo quando i tre presupposti della residenza sono contestualmente assenti nel periodo d'imposta di riferimento tale persona può essere ritenuta non residente in Italia.

Sono, inoltre, considerati fiscalmente residenti in Italia i **cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato**, individuati con il decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini del conteggio dei giorni all'estero, la circolare n. 201 del 17 agosto 1996 afferma che bisogna utilizzare il **criterio della effettiva presenza fisica**. A tale riguardo rilevano:

- la frazione di giorno;
- il giorno di arrivo e di partenza;
- i sabati e le domeniche se vengono trascorsi nello Stato in cui l'attività viene esercitata;
- gli eventuali giorni festivi trascorsi nel territorio italiano prima, durante e dopo l'attività lavorativa;
- i periodi di pausa durante l'attività lavorativa trascorsi nel territorio italiano.

In caso di trasferimenti in corso d'anno, se il soggetto risiede in Italia per meno di 183 giorni (184 per anni bisestili), la suddivisione in due parti del periodo d'imposta è riconosciuta solo nelle Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione con la Svizzera (art. 4, Convenzione tra Italia e Confederazione svizzera) e con la Germania (punto 3 del Protocollo alla Convenzione tra Italia e Repubblica federale di Germania), come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 471/E del 3 dicembre 2008.

"BONUS VERDE" PROROGATO FINO AL 2024

L'art. 1, commi da 12 a 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), ha previsto, a partire dall'anno di imposta 2018, una detrazione pari al 36% delle spese documentate e sostenute per la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. Bonus verde).

L'art. 1, comma 38, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha prorogato tale detrazione per le spese sostenute fino al 2024.

La detrazione spetta ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi e ai familiari conviventi dei predetti possessori o detentori.

La detrazione:

- è calcolata su un importo massimo di euro 5.000 per unità immobiliare residenziale (la detrazione massima per immobile è quindi di euro 1.800 = 36% di 5.000) per immobile;
- ed è fruita in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

La detrazione spetta per:

- la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

L'Agenzia Entrate ha precisato che le opere effettuate devono portare alla **completa trasformazione dell'intero giardino o dell'area interessata e riguardare la sistemazione a verde ex novo o la reale "rinascita" di aree verdi appartenenti a immobili già esistenti**; non spetta la detrazione per i giardini delle case in costruzione.

Sono quindi esclusi gli interventi di manutenzione di routine e parziali; la circolare dell'Agenzia Entrate n. 28/E/2022 ha ribadito che la detrazione non spetta per:

- manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa a un intervento innovativo o modificativo;
- lavori in economia.

Per quanto riguarda il recupero di balconi e terrazzi, l'Agenzia Entrate ha spiegato che l'acquisto di fioriere e l'allestimento a verde di tali spazi è agevolabile solo se permanente e sempreché si riferisca a un intervento innovativo di immobili residenziali. Rientrano nella detrazione anche le spese sostenute per la progettazione e la manutenzione dell'area interessata.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.